

## Newsalert

Dipartimento di Finance e Regulated Entities

Brexit: richiami di attenzione delle Autorità di vigilanza italiane e UE

In considerazione dell'approssimarsi della scadenza del 31 dicembre 2020, data in cui terminerà il periodo di transizione previsto nell'accordo di recesso del Regno Unito (per brevità, anche "UK") dall'Unione europea (di seguito, anche "UE"), le autorità di vigilanza italiane ed europee hanno pubblicato nel corso degli ultimi giorni diversi avvisi e richiami di attenzione.

Al termine del periodo di transizione, agli operatori UK che operano nell'Unione europea e quindi anche in Italia, si applicherà, infatti, la normativa relativa ai soggetti di paesi terzi se nel frattempo non saranno stati raggiunti gli accordi di libero scambio tra le due parti.

Le istituzioni e le autorità, europee e italiane, sono pertanto impegnate ad assicurare un adeguato grado di preparazione alla cessazione del regime di passaporto e la correttezza dell'informativa ai clienti sulle possibili conseguenze della Brexit.

A livello nazionale, la [Banca d'Italia](#) ha invitato i clienti degli intermediari UK a verificare di aver ricevuto un'informazione adeguata e completa e, in caso contrario, a prendere al più presto contatti con l'intermediario per ottenere indicazioni sulla possibilità di proseguire o meno i rapporti in essere. Alla clientela che intenda recedere dal contratto o trasferirlo presso un altro operatore autorizzato si raccomanda di attivarsi tempestivamente e nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge (che possono prevedere modalità particolari di esercizio dei diritti dei clienti), per evitare possibili disagi legati alla prevedibile concentrazione di richieste in prossimità della data del 31 dicembre.

Un avviso dal medesimo contenuto è stato pubblicato anche dalla [Consob](#), che ha invitato i clienti degli intermediari UK a verificare di aver ricevuto informazioni adeguate e complete e, in caso contrario, a prendere al più presto contatti con gli stessi intermediari per ottenere chiarimenti sui rapporti in essere e sui diritti della clientela.

La Consob ha poi pubblicato un altro avviso, indirizzato, stavolta, alle imprese UK operanti in Italia, richiamando la loro attenzione sulla necessità di procedere con tempestività ad inoltrare l'istanza di autorizzazione o a dare riscontro alle richieste istruttorie della stessa Autorità. Qualora, infatti, gli intermediari UK diano corso a tali adempimenti con tempi incompatibili con quelli necessari per un compiuto esame da parte della Consob e per il rilascio del previsto parere da parte della Banca d'Italia, incorreranno nel rischio che l'autorizzazione non possa essere concessa entro il 31 dicembre 2020. In tale eventualità, l'impresa UK dovrà interrompere l'attività dal 1° gennaio 2021 e adottare in tempo utile le iniziative conseguenti, anche nei confronti della clientela. In ogni caso, gli intermediari UK devono fornire alla clientela italiana informazioni aggiornate, alla luce delle determinazioni assunte in merito alla prosecuzione o meno dell'attività in Italia, ivi incluse le conseguenze sui rapporti in essere.

A livello europeo, l'[ESMA](#) ha aggiornato le istruzioni pubblicate nei mesi di febbraio e marzo 2019 in merito all'impatto di Brexit sui seguenti profili: (i) l'invio dei dati previsti dalla MiFID II ai propri *database*. In particolare, le istruzioni fanno riferimento al *Financial Instruments Reference Data System* (FIRDS); al *Financial Instrument Transparency System* (FITRS); al *Double Volume Cap System* (DVCAP); ai sistemi di segnalazione delle transazioni; ai registri, ai dati e alle statistiche dell'ESMA; (ii) gli obblighi di segnalazione previsti dall'articolo 9 dell'EMIR dei derivati OTC ai repertori di dati sulle negoziazioni.

Anche l'[EBA](#) ha pubblicato un comunicato, invitando le banche a finalizzare la piena esecuzione dei loro piani di emergenza, in conformità alle condizioni concordate con le autorità competenti, prima della fine del periodo di transizione e ad assicurare un'adeguata comunicazione in merito ai preparativi e alle eventuali modifiche ai clienti dell'UE interessati. In particolare, l'EBA ha ricordato alle banche interessate la necessità di disporre di accordi di contabilizzazione chiaramente articolati e appropriati, di soddisfare i requisiti di esternalizzazione previsti dagli orientamenti dell'EBA sugli accordi di esternalizzazione, di non esternalizzare le attività in misura tale da operare come società "scatola vuota" e di completare le azioni necessarie relative al *repapering* dei contratti con i clienti UE.

Quanto ai prestatori di servizi di pagamento UE che hanno rilasciato certificati eIDAS agli *Account Information Service Provider* (AISP) e ai *Payment Initiation Service Provider* (PISP) con sede nel Regno Unito, l'EBA li invita a revocare i certificati alla fine del periodo di transizione, al fine di impedire l'accesso non autorizzato ai conti di pagamento dei clienti detenuti presso gli ASPSP (*Account Servicing Payment Service*

*Provider*) con sede nell'UE. L'EBA ricorda, inoltre, ai PSP (*Payment Service Provider*) UE i loro obblighi ai sensi del Regolamento (UE) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, ai sensi del quale, alla fine del periodo di transizione, i trasferimenti di fondi da/per il Regno Unito saranno soggetti ai requisiti relativi ai pagamenti da/verso l'UE (*i.e.*, informazioni più dettagliate sull'ordinante e sul beneficiario).

Infine, l'EBA invita tutti gli istituti finanziari interessati dalla fine del periodo di transizione, e in particolare quelli che offrono servizi finanziari ai clienti su base transfrontaliera e che beneficiano del regime del passaporto UE, ad informare adeguatamente e tempestivamente i loro clienti con sede nell'UE di eventuali azioni che stanno intraprendendo che incidono sulla disponibilità e sulla continuità dei servizi. Le informazioni sulla cessazione dei servizi devono illustrare l'impatto della cessazione sulla fornitura dei servizi e le modalità di esercizio dei diritti dei clienti, al fine di evitare conseguenze negative per questi ultimi.

*Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il Vostro abituale riferimento in Chiomenti*